

2026/1753

24.9.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1753 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2026**

che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per la durabilità delle batterie di bordo, le emissioni di particolato dai freni, la potenza di sistema dei veicoli elettrici, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura per i veicoli prodotti in serie illimitata e i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU riconosciuti come alternativi nell'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 5, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene un elenco di atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo dei veicoli prodotti in serie illimitata. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio e la determinazione della potenza, le misurazioni delle emissioni di particolato dai freni e le relative prove e la misurazione delle prestazioni minime delle batterie di bordo e le relative prove, nonché gli sviluppi normativi, vale a dire l'adozione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1706 ⁽²⁾ e (UE) 2025/1707 della Commissione ⁽³⁾, è necessario aggiungere i riferimenti ai pertinenti regolamenti sull'omologazione dei veicoli Euro 7.
- (2) Le prescrizioni tecniche per l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli Euro 7 sono stabilite nel regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Inoltre le norme, le procedure e le metodologie di prova per quanto riguarda la durabilità delle batterie di bordo, l'autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura, la potenza di sistema dei veicoli elettrificati e l'omologazione in relazione alle emissioni di particolato dai freni dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ sono stabilite nei regolamenti ONU n. 83 ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento ONU n. 83 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2024/1312] (GU L, 2024/1312, 27.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1312/oj>).

154 ⁽⁶⁾, 177 ⁽⁷⁾ e 179 ⁽⁸⁾, che sono stati approvati a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽⁹⁾. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza delle prescrizioni di omologazione, è necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli tali prescrizioni per i veicoli Euro 7.

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione ⁽¹⁰⁾ stabilisce i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parti I e III, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli pesanti Euro VI.
- (4) Le voci introdotte nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 relative alle prestazioni ambientali e alle emissioni si applicano ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ e ai veicoli «Euro 7ext». Ciò garantirà il rispetto degli atti normativi e delle prescrizioni tecniche relativi alle prove a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio, alla determinazione della potenza di sistema dei veicoli elettrificati, alla durabilità delle batterie di bordo e alle emissioni di particolato dai freni, e garantirà che i suddetti tipi di veicoli ottengano di conseguenza l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo.
- (5) Nella tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 figura l'elenco dei regolamenti ONU e delle rispettive serie di modifiche riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE. Tale tabella dovrebbe essere aggiornata per tenere conto degli sviluppi normativi a livello dell'UNECE e includere pertanto i riferimenti ai regolamenti ONU n. 83, 154, 177 e 179.
- (6) Le tabelle di cui all'allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono elenchi di atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli per uso speciale. Al fine di consentire l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo dei veicoli per uso speciale, è necessario stabilire le prescrizioni Euro 7 specifiche per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ e per i veicoli Euro7ext e integrare l'elenco degli atti normativi in tali tabelle.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858,

⁽⁶⁾ Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2026/1130] (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento ONU n. 177 — Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione [2025/1910] (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento ONU n. 179 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).

⁽⁹⁾ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) nella parte I, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161		X	X		X	X					X	»
------	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	---	---

2) nella parte I, dopo la voce GA18 sono inserite le voci da GA19 a GA22 seguenti:

«G-A19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 (*)	X			X								
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X			X								
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X			X								
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 (**)	X			X								

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 della Commissione, del 13 luglio 2026, che stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda le emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (GU L, 2026/1762, 22.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1762/oj).»;

3) nella parte I, appendice 1, tabella 1, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 (*)	A	A	A	A
------	---	--	---	---	---	---

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici dei dispositivi per il monitoraggio e la registrazione a bordo del consumo di carburante e di energia e del chilometraggio di determinati veicoli pesanti, nonché per la determinazione e la registrazione del carico utile o del peso totale di tali veicoli (GU L, 2025/2161, 31.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2161/oj).»;

4) nella parte I, appendice 1, tabella 2, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	A	A	X (per la modalità di guida manuale). A (per la modalità di guida automatizzata).	Il costruttore deve definire una modalità di prova per effettuare la procedura di prova di verifica e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.»;
------	---	--	---	---	--	--

5) nella parte II, nella tabella, dopo la voce G13 sono inserite le voci GA seguenti:

«Voce	Oggetto	Regolamento ONU n.	Serie di modifiche
GA2	Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio ⁽¹²⁾	83 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁶⁾ 85 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁷⁾ 154 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁸⁾ 168 ⁽¹³⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁹⁾ 177 ⁽¹³⁾ ⁽²⁰⁾ 179 ⁽¹³⁾ ⁽²¹⁾ 180 ⁽¹³⁾ ⁽²²⁾	09 00 04 01 00 00 00
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica ⁽¹²⁾		
GA4	Emissioni dallo scarico su strada ⁽¹²⁾		
GA5	Durata delle emissioni dallo scarico ⁽¹²⁾		
GA6	Emissioni dal basamento ⁽¹²⁾		
GA7	Emissioni per evaporazione ⁽¹²⁾		
GA8	Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio ⁽¹²⁾		
GA9	Diagnostica di bordo ⁽¹²⁾		

GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione ⁽¹²⁾		
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽¹²⁾		
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza ⁽¹²⁾		
GA16	Misurazione della potenza del motore ⁽¹²⁾		
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽¹²⁾		
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo ⁽¹²⁾		
GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio ⁽¹²⁾		
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati ⁽¹²⁾		
GA21	Durabilità delle batterie di bordo ⁽¹²⁾		
GA22	Emissioni di particolato dai freni ⁽¹²⁾ »;		

6) nella parte II sono aggiunte le ulteriori note relative alla tabella seguenti:

«(12)	Per veicoli leggeri “Euro 7”.
(13)	Ai fini della domanda di omologazione globale UE di un tipo di veicolo (whole vehicle type-approval, WVTA) a norma del regolamento (UE) 2018/858, la combinazione dei pertinenti certificati di omologazione ONU elencati in questa cella della tabella è considerata equivalente alla norma sulle emissioni “Euro 7 A”, ossia un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2025/1706, accompagnato da un certificato di omologazione rilasciato conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1764 della Commissione. In tal caso, oltre ai certificati di omologazione ONU, il richiedente della WVTA deve fornire al GTAA le informazioni pertinenti di cui all'allegato I, appendice 3, del regolamento (UE) 2025/1706.
(14)	Ai fini delle prove di conformità in servizio, il costruttore deve comunicare tutti i risultati di dette prove utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio conformemente all'allegato II, punto 3.6, del regolamento (UE) 2025/1706, o altri mezzi appropriati qualora ciò non sia possibile.
(15)	Ai fini della trasmissione dei dati, il costruttore deve seguire le disposizioni di cui all'allegato III, punti 3.2 e 3.3, del regolamento (UE) 2025/1706.
(16)	Regolamento ONU n. 83 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2026/1086] (GU L, 2026/1086, 29.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1086/oj).
(17)	Regolamento n. 85 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici (GU L 323 del 7.11.2014, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/85/oj).
(18)	Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2026/1130] (GU L, 2026/1130, 26.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1130/oj).
(19)	Regolamento ONU n. 168 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) [2024/211] (GU L, 2024/211, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/211/oj).
(20)	Regolamento ONU n. 177 — Disposizioni uniformi concernenti la determinazione della potenza di sistema dei veicoli ibridi elettrici e dei veicoli esclusivamente elettrici aventi più di una macchina elettrica per la propulsione [2025/1910] (GU L, 2025/1910, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1910/oj).

- (21) Regolamento ONU n. 179 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).
- (22) Regolamento ONU n. 180 — Disposizioni uniformi relative ai sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), al passaporto ambientale del veicolo (EVP) e alla visualizzazione di bordo dei dati ambientali.»;

7) la parte III è così modificata:

a) nella tabella di cui all'appendice 1, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G	G		
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762	G	G		

b) nella tabella di cui all'appendice 1, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---	---	---	---

c) nella tabella di cui all'appendice 2, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d) nella tabella di cui all'appendice 2, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.»;

e) nella tabella di cui all'appendice 3, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---

f) nella tabella di cui all'appendice 3, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	G
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762	G»;

g) nella tabella di cui all'appendice 4, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

h) nella tabella di cui all'appendice 4, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«G-A19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.»;

i) nella tabella di cui all'appendice 5, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---

j) nella tabella di cui all'appendice 5, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762	

k) nella tabella di cui all'appendice 6, dopo la voce G3b è inserita la voce G3c seguente:

«G3c	Dispositivo per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e di energia elettrica e per la determinazione della massa totale del veicolo	Regolamento (CE) n. 595/2009 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2161	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
------	---	--	---	---

l) nella tabella di cui all'appendice 6, dopo la voce GA18 sono inserite le voci GA19, GA20, GA21 e GA22 seguenti:

«GA19	Prova a bassa temperatura per l'autonomia dei veicoli elettrici in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
-------	--	--	---	---

GA20	Determinazione della potenza (di sistema) dei veicoli elettrificati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA21	Durabilità delle batterie di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA22	Emissioni di particolato dai freni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762		Non rientranti nell'ambito di applicazione.».